



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 277 del 21/02/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

105) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MINTURNO CALCIO 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CANALI DAVIDE GRAZIANO, CIUFO GIOACCHINO FRANCESCO, MASTROIANNI DANILO E NERI ALESSANDRO PER 3 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI CANALI FABIO GUSTAVO E NOLI DIEGO PER 2 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO GIOVANNI PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 2/01/2025

(Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – NUOVA SANT ANGELO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Minturno Calcio 1936;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente questa Corte ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alle posizioni dei calciatori Canali Fabio Gustavo, Noli Diego e Martino Giovanni, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Per quanto riguarda invece le squalifiche a carico dei calciatori Canali Davide Graziano, Ciuffo Gioacchino Francesco, Mastroianni Danilo e Neri Alessandro, tutti sanzionati in primo grado con la squalifica per n.3 gare, letto attentamente il referto arbitrale, questa Corte ritiene di poter addivenire ad una lieve riduzione della sanzione inflitta, in aderenza a principi consolidati di diritto che ritiene senz'altro applicabili al caso concreto.

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Canali Fabio Gustavo, Noli Diego e Martino Giovanni, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Canali Davide Graziano, Ciufò Gioacchino Francesco, Mastroianni Danilo e Neri Alessandro a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

107) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPINACETO 70, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BALDINI ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 C5 DEL 2/01/2025

(Gara: SPINACETO 70 – ATLETICO CIVITAVECCHIA del 21/12/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Spinaceto 70 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 156 C5 del 2/01/2025, con il quale veniva disposta la squalifica dell'allenatore Baldini Andrea per 5 gare effettive, "Per aver rivolto all'arbitro espressioni irrispettose.

A fine gara assumeva atteggiamento intimidatorio e minaccioso verso lo stesso. (Art. 36 C.I lett.a)".

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante lamenta l'eccessiva gravità della sanzione, asserendo che la squalifica inflitta al tesserato Sig. Andrea Baldini (5 gare effettive) appare del tutto sproporzionata rispetto ai fatti effettivamente accaduti.

La società contesta ancora la condotta asseritamente non consona del Direttore di gara, che, stando alle dedotte numerose testimonianze, avrebbe tenuto un contegno provocatorio e sgradevole, in violazione dei principi di obiettività e neutralità richiesti dalla funzione arbitrale. Conclude la reclamante, instando per una riduzione della squalifica inflitta al tesserato Sig. Andrea Baldini, limitandola ad una sola gara effettiva, chiedendo, altresì, l'audizione personale del Sig. Andrea Baldini dinanzi al Giudice Sportivo, al fine di chiarire definitivamente la dinamica dei fatti, nonché l'audizione di eventuali testimoni, qualora il Giudice Sportivo lo ritenga opportuno. Chiedeva, infine, "l'astensione del Direttore di gara suddetto da qualunque futura direzione di incontri ufficiali riguardanti la nostra Società, come già richiesto con apposita comunicazione PEC in data 21/12/2024".

Nella riunione del 23/01/2025, svoltasi con modalità a distanza, era presente l'allenatore sig. Baldini, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo, dichiarava, in relazione al direttore di gara, di aver solo al termine della gara il suo nome ed il suo cognome "perché non riteniamo corretto il comportamento tenuto dall'arbitro nel corso di tutta la gara ed alla fine della stessa.

Nessuno lo ha mai offeso o insultato, gli abbiamo solo chiesto di lasciare l'impianto in quanto erano più di due ore che stava nello spogliatoio".

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Spinaceto 70 a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico dell'allenatore possono ritenersi assumibili.

Condividendo i rilievi formulati sul punto dalla reclamante, secondo cui la squalifica inflitta dal tecnico appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti accaduti, emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. – che il predetto allenatore si sia limitato a protestare, seppure in modo scomposto e veemente e con toni irrispettosi, nei confronti del Direttore di gara, senza tuttavia attingere costui con alcuna espressione offensiva, di guisa che la squalifica inflitta può essere ridotta a tre gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S. Non possono, invece, trovare accoglimento le altre istanze formulate nell'odierno reclamo, trattandosi di decisioni che esulano dalle competenze di Questa Corte, alla quale spetta riformare o meno, in tutto o in parte, le pronunce del Giudice Sportivo Territoriale, in conformità al vigente sistema di Giustizia Sportiva.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Baldini Andrea a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

118) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CASTALDO PAOLO E N FALAYE KABA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025

(Gara: CITTA DI OLEVANO CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 5/01/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

La reclamante ha impugnato le sanzioni in epigrafe rilevando la loro eccessività e chiedendo una riduzione di tutte le sanzioni comminate in primo grado.

Questa Corte, letto attentamente il referto di gara, rileva che l'arbitro descrive accuratamente la condotta dei calciatori, in particolar modo del calciatore Carpentieri Manuel che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo, per quanto concerne la squalifica del Carpentieri risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per quel che riguarda invece le squalifiche a carico dei calciatori Castaldo Paolo e N Falaye Kaba, la scrivente Corte ritiene si possa lievemente ridurre la squalifica ad entrambi i calciatori, per riportarla agli abituali parametri utilizzati per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Castaldo Paolo e N Falaye Kaba a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

88) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO FINO AL 6/12/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISANELLI FEDERICO FINO AL 6/12/2029 CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TILIA DANIELE PER 8 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI DURANTE LUCIANO E MARSILI DAMIANO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE VIOTTI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: ROBUR GEMINI – MARANO EQUO del 30/11/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

Con reclamo avanzato nei tempi previsti, la società Marano Equo ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che le circostanze descritte dell'arbitro non fossero corrispondenti al reale svolgersi dei fatti. In particolare, assumeva la reclamante, l'arbitro aveva convalidato una segnatura prima di fischiare per riprendere il gioco, cui conseguiva una protesta vibrante ma sempre nell'ambito della continenza e senza che si fossero tenuti comportamenti violenti nei confronti del direttore di gara.

La successiva decisione di sospendere la gara, quindi, appariva immotivata e parimenti erano eccessive le sanzioni a carico dei tesserati, con richiesta di annullamento o riduzione.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che, assistita dal proprio difensore, reiterava le doglianze di cui al reclamo chiedendo altresì un approfondimento istruttorio, stante la giovane età del direttore di gara.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, la Corte disponeva di esaminare le posizioni relative ai calciatori Luciano Durante, Damiano Marsili e Valerio Viotti, stante le brevi durate delle squalifiche onde evitare una pronuncia inutile per data.

Pertanto con decisione interinale pubblicata con C.U. n. 211 del 10/01/2025, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale riduceva la squalifica a carico dei calciatori Durante e Marsili a 4 gare e confermava la sanzione a carico del calciatore Viotti.

Si procedeva quindi ad ascoltare da remoto il direttore di gara ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S. per gli approfondimenti relativi alle condotte più gravi descritte nel rapporto arbitrale.

Dalla lettura del referto di gara e dai chiarimenti forniti dall'arbitro nella propria audizione – che come noto, godono nel sistema sportivo di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61 C.G.S. – questo Giudice Sportivo di secondo grado ha ricostruito gli eventi nei termini che seguono.

Dopo la segnatura su punizione da parte della squadra avversaria della reclamante, i calciatori della Marano Equo circondavano il direttore di gara apostrofandolo.

Egli identificava in tale frangente il sig. Luciano Durante, Valerio Viotti e Damiano Marsili che tenevano una condotta ingiuriosa nei suoi confronti, mentre il sig. Daniele Tilia lo minacciava spingendolo con le mani sul petto facendolo arretrare di un paio di passi senza procurargli dolore.

Decisa la sospensione della gara, si univa alla protesta anche il dirigente Enzo Brizi che tentava di impedire l'uscita dell'arbitro dal terreno di gioco con atteggiamento gravemente irrispettoso.

Nel mentre il direttore di gara veniva colpito con uno schiaffo nella zona cervicale che gli provocava immediato dolore e subito gli passava dinanzi il calciatore Federico Pisanelli che lo minacciava ulteriormente e si allontanava; in conseguenza del detto schiaffo, l'arbitro veniva poi visitato dal P.S. dell'ospedale Angelucci di Subiaco ove gli veniva diagnosticata una cervicalgia post-traumatica con quattro giorni di prognosi.

A riguardo, l'arbitro ha confermato in sede di supplemento di essere certo che l'autore del gesto violento sia il detto calciatore e che, seguendo le indicazioni dei sanitari, non ha necessitato di

ulteriori cure rispetto alla prognosi ricevuta.

Successivamente all'evento lesivo, l'arbitro si recava nel proprio spogliatoio con il dirigente Enzo Brizi che lo continuava a seguire proseguendo nelle proteste sino alla porta che, dopo la chiusura, veniva colpita più volte.

Le proteste continuavano anche dinanzi gli operanti dell'Arma intervenuti su richiesta del direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra, le condotte ingiuriose tenute dai calciatori Luciano Durante, Damiano Marsili e Valerio Viotti devono essere sanzionate in base all'art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S. con la squalifica di quattro giornate di gara ciascuno, con conseguente riduzione della squalifica dei primi due e la conferma di quella del terzo. Parimenti dovrà essere confermata la sanzione a carico del calciatore Daniele Tilia, che ha tenuto un comportamento minaccioso concretizzatosi in un contatto fisico, ai sensi del comma 1, lett. b) del medesimo articolo.

Per quanto attiene, invece, la condotta del calciatore Federico Pisanelli, essa risulta essere un comportamento violento che ha provocato una lesione personale attestata con referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica.

A riguardo, è evidente che lo schiaffo portato dal calciatore sulla zona cervicale dell'arbitro sia stato di forte intensità tanto da causare danni fisici.

La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all'art. 35, commi 1 e 4 C.G.S., spettando agli Organi di Giustizia Sportiva la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti. Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 5 dicembre 2028, considerando che il comportamento violento e lesivo, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno al volto o un'aggressione reiterata con plurimi colpi).

Esso, poi, ha avuto conseguenze limitate nel tempo e senza esiti permanenti, come riferito del direttore di gara in sede di supplemento; circostanze, queste, che non erano a disposizione del Giudice Sportivo.

Deve essere poi rivista l'inibizione del dirigente Enzo Brizi che teneva una condotta gravemente irraguardosa nei confronti del direttore di gara, peraltro di giovane età, impedendogli l'uscita dal terreno di gioco e proseguendo nella propria protesta fino all'allontanamento dell'arbitro dall'impianto, scortato dalle Forze dell'ordine.

Vanno peraltro considerati gli effetti del comportamento su descritto che, tenuto dal Presidente della società, ha altresì esacerbato gli animi dei calciatori della propria compagine.

Esso quindi, benché rientri nell'applicazione dell'art. 36 C.G.S., andrà sanzionato con l'inibizione sino al 5 dicembre 2025 vista la sua plurima antiigiuridicità.

Infine dovrà essere dichiarata inammissibile la censura sulla regolarità della gara poiché la reclamante ha omissso l'invio del proprio gravame e del preannuncio alla società di controparte, come invece prescritto dall'art. 76 C.G.S., commi 2 e 3.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Brizi Enzo al 5/12/2025 e la squalifica a carico del calciatore Pisanelli Federico al 5/12/2028, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

119) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EL BOUHMI BOUCHAIB PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.35 SGS DEL 9/01/2025

(Gara: I.LIRINIA ACADEMY CALCIO – DON BOSCO COLOSSEO del 4/01/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società I.Lirinia Academy Calcio;
esaminati gli atti ufficiali;

questa Corte Sportiva ritiene si possa rivisitare la squalifica di 4 gare comminata in primo grado a carico del calciatore El Bouhmi Bouchaib, per aver colpito un avversario con un pugno, in reazione ad un contatto di gioco.

La reclamante, pur non contestando il fatto e ritenendolo da condannare, spiega che l'atto del proprio tesserato è avvenuto in reazione al comportamento provocatorio di un avversario.

Dichiara altresì la reclamante che al termine della gara i due calciatori venuti alle mani si sono chiariti ed hanno risolto lo screzio avuto in campo.

Il reclamo è pertanto fondato.

Infatti il gesto del calciatore in questione è senz'altro violento, pur senza conseguenze, ed avrebbe comportato l'applicazione della sanzione edittale minima delle tre gare di squalifica.

Si aggiunga altresì l'attenuante invocata che avvalora ulteriormente la riduzione della squalifica.

In tal senso, ritenuto tutto quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore El Bouhmi Bouchaib a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

127) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FC CASTELLI ROMANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.220 LND DEL 16/01/2025

(Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – FC CASTELLI ROMANI del 12/01/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con rituale reclamo, la società FC Castelli Romani ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Matteo Martino, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irraguardosa nei confronti dell'arbitro.

Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante che, in panchina, entrava in campo e teneva una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del comportamento del calciatore Matteo Martino come risultante dal referto arbitrale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Martino Matteo a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

128) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES PF CALCIO A 5 A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANELLI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 C5 DEL 22/01/2025

(Gara: SPES PF CALCIO A 5 A.S.D. – P.G.S. SANTA GEMMA del 19/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Spes PF Calcio a 5 ha impugnato la sanzione della squalifica a otto gare del calciatore Matteo Manelli, sostenendo che lo stesso aveva protestato nei confronti dell'arbitro senza proferire ingiurie o minacce e che non lo aveva toccato fisicamente. Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante che spingeva il direttore di gara, insultandolo, e reiterava le proteste a fine gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e deve essere confermata anche la misura sia della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

136) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI TIRRITO GIUSEPPE E KAPPLER ROBERTO FINO AL 25/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FEDELI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 24/01/2025

(Gara: TRIGORIA – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 22/01/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Con rituale reclamo, la società Football Club Torvajonica ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i propri tesserati non avevano compiuto le condotte loro ascritte in quanto tutti avevano tenuto un comportamento nei limiti della continenza e che la situazione era stata esacerbata da un atteggiamento arrogante del direttore di gara nei loro confronti. Veniva ascoltata la reclamante che reiterava in sede di audizione le proprie difese e chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico dei sigg. Roberto Kappler, Lorenzo Fedeli e Giuseppe Tirrito, sottoscrittore del reclamo. Bisogna rilevare preliminarmente che il gravame in oggetto è stato presentato dalla società in persona del presidente Giuseppe Tirrito, il quale lo ha sottoscritto. Risulta tuttavia dagli atti e dalle stesse dichiarazioni della società che il presidente era sottoposto alla sanzione dell'inibizione e pertanto scontava "il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale" ai sensi dell'art. 9, comma 2 C.G.S.. Giuseppe Tirrito, dunque, non poteva rappresentare la società e presentare appello in suo nome ma poteva solamente reclamare avverso le sanzioni che riguardavano sé stesso, come consentito dal Codice di Giustizia Sportiva. Il gravame in oggetto, dunque, risulta validamente proposto solo riguardo la posizione di Giuseppe Tirrito mentre deve essere dichiarato inammissibile relativamente le sanzioni ai tesserati Roberto Kappler e Lorenzo Fedeli per carenza di legittimazione. Entrando nel merito della vicenda relativamente l'unica fattispecie esaminabile, risulta dagli atti di gara che il presidente della Football Club Torvajonica abbia posto in essere una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara tentando peraltro di impedirgli di chiudere la porta dello spogliatoio. A riguardo, occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Pur tuttavia l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta, tenuto conto dell'effettivo svolgersi degli eventi e dell'unitarietà della condotta, e fissata nella misura stabilita in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Kappler Roberto e alla squalifica a carico del calciatore Fedeli Lorenzo.

Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Tirrito Giuseppe al 31/03/2025.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

137) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBULA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELIS ADRIAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025

(Gara: ALBULA – SAXA FLAMINIA LABARO del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

La società Albula ha impugnato la squalifica di 4 gare comminata in primo grado al proprio calciatore Melis Adrian, rilevando che probabilmente c'è stato uno scambio di persona, probabilmente con un calciatore della squadra avversaria, in quanto il Melis al termine della gara si è diretto verso la tribuna per salutare varie persone, senza mai incrociare l'arbitro, né tantomeno avergli rivolto alcuna espressione offensiva.

Evidenzia che avendo vinto la gara non avevano alcun motivo per protestare con l'arbitro.

Chiede, pertanto, l'annullamento della squalifica in oggetto.

Sentiti in sede di audizione la società ed il calciatore, gli stessi confermano quanto riportato nel reclamo, aggiungendo altresì che al termine della gara l'arbitro avrebbe avuto un diverbio con alcuni tesserati della squadra avversaria e che, a detto di qualcuno, avrebbe anche espulso un loro calciatore, che però non risulta poi essere stato sanzionato dal giudice sportivo.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, al rientro negli spogliatoi, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

140) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CARUCCI RICCARDO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MOZZETTA STEFANO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENTURA ANDREA PER 7 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE NARGISO GALASSO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025

(Gara: NOVA 7 – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Attilio Ferraris Villanova 1956 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per quattro gare a carico dell'allenatore Mozzetta Stefano, per sette gare a carico del calciatore Ventura Andrea e per quattro gare a carico del calciatore Nargiso Galasso Riccardo.

La reclamante sostiene che il direttore di gara avrebbe mal descritto nel rapporto il comportamento dei suoi tesserati, da cui sono scaturite le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, negando l'attribuzione di fatti specifici a carico degli stessi ed assumendo che l'Arbitro avrebbe attribuito agli stessi frasi mai pronunciate e che, al più, potevano essere state a lui indirizzate da qualcuno degli spettatori.

Dalla lettura del referto l'assunto della reclamante appare totalmente infondato.

Invero il direttore di gara è assai preciso nell'attribuzione dei singoli comportamenti che si sono verificati a breve distanza dalla sua persona, così come è assai preciso nel distinguere tra comportamenti concretamente minacciosi e genericamente protestatari.

Ciò detto, va premesso che il reclamo relativo alla squalifica dell'allenatore Mozzetta è inammissibile in quanto inferiore al minimo reclamabile di un mese, va invece respinto in relazione all'inibizione a carico del dirigente Carucci Riccardo in quanto sanzionato con il minimo edittale previsto, mentre la squalifica dei due calciatori può essere lievemente ridimensionata, considerando l'effettiva dinamica dei fatti, la consistenza degli addebiti ed i precedenti in materia adottati dalla Corte.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Mozzetta Stefano, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ventura Andrea a 6 gare e a carico del calciatore Nargiso Galasso Riccardo a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

141) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ L.V.P.A. FRASCATI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FALCHETTI MANUEL E LINDQUIST MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025

(Gara: MONTE SAN BIAGIO – L.V.P.A. FRASCATI del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società L.V.P.A. Frascati ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per quattro gare ai calciatori Falchetti Manuel e Lindquist Matteo.

La reclamante sostiene che le proteste dei calciatori si sono svolte in un particolare momento di tensione susseguente alla segnatura di una rete della squadra avversaria con una evidente irregolarità.

Il comportamento dei calciatori non avrebbe poi assunto una valenza concretamente minacciosa limitandosi ad una accesa protesta con frasi irriuardose.

L'assunto della reclamante non è fondato.

Nel referto il direttore di gara descrive il comportamento della squadra della reclamante che si connota non solo di un atteggiamento irriuardoso ed ingiurioso ma concretamente minaccioso. Infatti dopo la segnatura di una rete della squadra di casa numerosi calciatori della squadra ospite attorniavano in modo minaccioso il direttore di gara, insultandolo ed i calciatori Falchetti e Lindquist erano i più esagitati tanto che il primo lo insultava pesantemente con ripetuti epiteti mentre il secondo appoggiava la fronte a quella dell'Arbitro indirizzandogli pesanti insulti.

La protesta collettiva durava quasi quattro minuti e la calma veniva riportata a fatica, anche per il comportamento dell'allenatore della reclamante che si rendeva protagonista, a sua volta, di un comportamento ingiurioso e assolutamente non collaborativo verso il direttore di gara che lo invitava a far desistere i suoi calciatori dalla protesta collettiva descritta.

Ciò posto le sanzioni adottate appaiono assolutamente congrue rispetto agli occorsi e non meritano alcuna rivisitazione in questa sede.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

142) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONSALVI ANTONIO FINO AL 31/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.87 SGS DEL 30/01/2025

(Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – REAL VIS ARTENA del 26/01/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Vis Artena;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato